

(N. 1312)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SIMONINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1950

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, numero 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ammenda da lire 100 a lire 2.000) e detentive a carico dei comandanti di navi che contravvengano alle disposizioni stabilite dal provvedimento stesso.

Le misure di dette pene pecuniarie sono rimaste immutate dalla entrata in vigore della legge di cui trattasi e si reputa pertanto opportuno aumentarle congruamente, al fine di adeguarle all'attuale valore della moneta.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale, ferme restando le sanzioni detentive, le misure delle sanzioni pecuniarie stabilite dal citato articolo 10 della legge n. 612 del 16 giugno 1912 vengono fissate nel minimo a lire 5.000 e nel massimo a lire 80.000 (misura massima prevista per l'ammenda dall'articolo 26 del Codice penale).

Il provvedimento in parola, che ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di Marina, non apporterà, come è ovvio, nuove o maggiori spese al bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 80.000, a carico del comandante della nave.

« Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a 12 mesi a carico del comandante ».